Civile Ord. Sez. 5 Num. 25940 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7343/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale a Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

-ricorrente-

contro

ALOISE GIOVANNI FRANCESCO, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea e Ugo Sgueglia per procura speciale a margine del ricorso;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 36 del 2017, depositata il 23 gennaio 2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Aloise Giovanni Francesco dell'avviso di accertamento n. 8141002429, notificato il 22.9.2005, con cui gli veniva contestato il mancato pagamento della somma di euro 14.013,54 corrispondente all'IRPEF dovuta per l'anno di imposta 1997, in relazione ai proventi dell'attività di insegnamento all'estero prestata per l'Istituto di Cultura Italiana in Germania.

2. La CTP di Cosenza aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendolo tardivamente notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione, stabilito a pena di decadenza per l'impugnazione dell'avviso di accertamento.

3. La CTR di Catanzaro, adita in appello dal contribuente, accoglieva il gravame e dichiarava la nullità dell'avviso di accertamento ritenendo che, all'epoca della notificazione dell'avviso di accertamento, fosse già maturato il termine di decadenza dall'esercizio del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si è difeso depositando il controricorso.

Successivamente con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 380 *bis*-1 c.p.c., il 4 settembre 2026, il contribuente ha riferito di aver provveduto ad estinguere l'obbligazione tributaria oggetto di causa con la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, presentata il 22 maggio 2019, come da documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il 28 agosto 2026, ed ha richiesto la declaratoria di cessazione delle materia del contendere o di inammissibilità del ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente, ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36.

1.1. La norma richiamata prevede, alle condizioni stabilite, la definizione agevolata delle controversie pendenti anche in Cassazione, che si perfeziona all'esito della presentazione della relativa domanda entro il 31 maggio 2019 e del pagamento almeno della prima rata dell'importo dovuto entro lo stesso termine, in mancanza del diniego della definizione da parte dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 luglio 2020. La definizione agevolata determina l'estinzione del processo, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata.

1.2. Nel caso di specie, il controricorrente ha documentato l'avvenuta presentazione, in data 22 maggio 2019, della domanda di definizione agevolata, distinta al protocollo 0851872.22/05/2019, e l'avvenuto pagamento, il 15 maggio 2019, della prima rata dell'importo dovuto mentre non risultano intervenuti né il diniego della definizione da parte dell'Agenzia delle Entrante né la presentazione di istanza di trattazione del processo.

1.3. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 36, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, come previsto dal comma 13 della stessa norma.

1.4. Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo alle pronunce di rigetto inammissibilità o improponibilità del ricorso, all'esito della dichiarazione di estinzione del giudizio per effetto della definizione agevolata della lite (Cass. n. 19560 del 2015; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 10140 del 2020; Cass. n. 6400 del 2021).

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale